

	CORTE SVAGA ASD APS	
	Verbale dell'Assemblea straordinaria del 14/06/2024	
	L'anno 2024 il giorno 14 del mese di giugno alle ore 20.00	
	presso la sede Sociale espressamente convocata, si è	
	riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per	
	trattare e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e	
	conseguente proposta di modifica statutaria;	
	2. Comunicazioni varie ed eventuali.	
	Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente	
	convocata, che sono presenti in sede i seguenti n. 31	
	soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea	
	è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso	
	che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria	
	è validamente costituita. Su designazione unanime degli	
	intervenuti assume la presidenza Monica Malverti, che	
	chiama alle funzioni di Segretario Lara Spettoli.	
	Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il	
	Presidente per chiarire che l'assemblea è stata convocata	
	per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli	
	richiesti per mantenere la qualifica di associazione	
	sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma	
	dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al	
	Decreto legislativo 36/2021.	

	Si tratta in particolare di prevedere quanto segue:	
	1) nella definizione dell'oggetto sociale è necessario	
	fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile	
	dell'organizzazione e gestione di attività	
	sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la	
	didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva	
	dilettantistica.	
	A tal fin si propone di modificare l'articolo 2, primo punto	
	con la seguente formulazione:	
	"- l'organizzazione e gestione in via stabile di attività	
	sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline	
	della ginnastica finalizzata alla salute e al fitness e/o nelle	
	altre discipline sportive dilettantistiche che i soci vorranno	
	promuovere e realizzare attraverso:	
	* la promozione delle attività didattiche per l'avvio,	
	l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;	
	* la preparazione atletica anche per la partecipazione ad	
	attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative	
	ed inclinazioni dei soci;	
	* l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di	
	manifestazioni sportive;	
	* la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a	
	palestre, campi e strutture sportive di vario genere".	
	La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.	
	Rispetto alla nuova formulazione della clausola relativa	

	all'incompatibilità degli amministratori modificata dal Dlgs	
	36/2021, il Presidente chiede ai componenti il Consiglio	
	Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti	
	rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità.	
	Il Presidente informa i soci che non si rende necessario	
	intervenire sulla clausola in materia di divieto di distribuzione	
	indiretta di utili in quanto non sono state riportate in statuto	
	le condizioni per cui si verifica tale distribuzione indiretta.	
	Appare però opportuno evidenziare il cambiamento operato	
	dal decreto legislativo 36/2021.	
	Rispetto alla retribuzione dei collaboratori, viene specificato	
	che il rispetto del parametro di quantificazione – ossia che	
	non sia superiore del 40% rispetto a quanto previsto da con-	
	tratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente	
	rappresentative – debba essere osservato anche per i lavora-	
	tori autonomi e non solo per i dipendenti. Il riconoscimento di	
	compensi, pertanto, è subordinato a tale verifica. Solo se sus-	
	sistono comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisi-	
	re specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività	
	sportive si può derogare a tale limite.	
	Anche nel caso di riconoscimento di indennità di carica si ren-	
	de necessario porre attenzione alla quantificazione dell'emolu-	
	mento che dovrà essere "proporzionato all'attività svolta, alle	
	responsabilità assunte e alle specifiche competenze e biso-	
	gnerà anche verificare che non sia superiore a quanto previsto	

	in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”.	
	Un’altra novità interessante è legata alla possibilità, prima negata, di garantire agli associati la possibilità di fruire di servizi sportivi a condizioni migliori rispetto all’eventuale erogazione di servizi a non soci.	
	Per il resto si rinvia alla complessiva disciplina del divieto di distribuzione indiretta di utili così come normato dall’art. 8 del Decreto legislativo 36/2021.	
	Il Presidente infine informa i soci che un orientamento giurisprudenziale e di prassi ha evidenziato la necessità di garantire ai genitori degli associati minorenni il diritto di votare in rappresentanza dei minori. Lo statuto recepisce il vincolo del diritto di voto in capo ai soci maggiorenni contemplato dal testo unico delle imposte sui redditi come requisito di accesso al sistema di agevolazioni fiscali ma questo non preclude la possibilità ai genitori degli associati minorenni di partecipare alle assemblee e votare in rappresentanza dei figli minori, atteso che gli associati minorenni sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale. Il Presidente pertanto comunica di adottare come corretta modalità quella di convocare alle assemblee l’esercente la potestà genitoriale dell’associato minorenne che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione e quindi di computarlo ai fini del quorum costitutivo dell’associazione. Sarà invitato anche l’as-	

	sociato minorenni che avrà diritto di parola e non di voto e	
	quindi non sarà computato ai fini del quorum costitutivo as-	
	sembleare. L'esercente la potestà genitoriale potrà pertanto	
	votare in rappresentanza del minore ma potrà ovviamen-	
	te anche presentare domanda di ammissione a socio per	
	esercitare anche l'elettorato passivo. In questo caso voterà	
	sia per sé stesso, in qualità di socio, che in rappresentanza	
	legale del minore associato.	
	Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto	
	la lettera A) come parte integrante del presente verbale	
	rappresentante lo statuto previgente con le modifiche ap-	
	portate sopra evidenziate.	
	Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle	
	proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo	
	intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare	
	in merito alla proposta di statuto.	
	L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo	
	statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente viene infine delegato a espletare gli adempi-	
	menti connessi alla modifica dello statuto ossia:	
	1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di	
	esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione	
	iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettan-	
	tistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'alle-	
	gato B annesso al DPR 642/1972, e in regime di esenzione	

[illegible]

	Allegato A) al verbale dell'assemblea straordinaria	
	del 14/06/2024	
	STATUTO	
	"Corte Svaga Associazione Sportiva dilettantistica di	
	Promozione Sociale"	
	Art. 1	
	È costituita, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002,	
	del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel ri-	
	spetto della Costituzione, "Corte Svaga Associazione Sportiva	
	Dilettantistica di Promozione Sociale", in breve "Corte Svaga	
	ASD APS" (di seguito denominata Associazione), con sede le-	
	gale nel Comune di Galliera (BO).	
	L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è	
	subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; per-	
	tanto, la denominazione dell'Associazione verrà integrata con	
	tale qualifica solo successivamente a tale momento.	
	L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, plu-	
	ralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha	
	durata illimitata.	
	L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto	
	consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o	
	di avanzi di gestione.	
	Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Co-	
	mune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modi-	
	fica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempesti-	

vamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- l'organizzazione e gestione in via stabile di attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline della ginnastica finalizzata alla salute e al fitness e/o nelle altre discipline sportive dilettantistiche che i soci vorranno promuovere e realizzare attraverso:

* la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

* la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative ed inclinazioni dei soci;

* l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;

* la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche le attività editoriali, intese quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani

	stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene	
	relazionale;	
	- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interes-	
	se sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo	
	sportivo;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-	
	turale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;	
	- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiu-	
	to reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo	
	27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto	
	solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 di-	
	cembre 2007, n. 244;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglio-	
	ramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione ac-	
	corta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'atti-	
	vità, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	
	urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali	
	e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281;	
	dirette agli associati, relativi familiari e terzi.	
	L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, at-	
	tività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come	
	momento ricreativo e di socialità, complementare e strumen-	
	tale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto	

	dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.	
	Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Associazione potrà	
	collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con	
	altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbli-	
	che Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazio-	
	ne di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per	
	queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività	
	svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria	
	e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione	
	diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allesti-	
	mento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle	
	relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare	
	alle attività sportive.	
	Art. 3	
	Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così	
	come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diver-	
	se, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispet-	
	to alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre	
	risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni	
	caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,	
	impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, an-	
	che volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel	
	rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017.	
	Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemen-	
	te alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.	

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.36 del Codice del Terzo Settore. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le

	Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano	
	gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì,	
	essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi	
	scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta	
	per cento dei soci Associazioni di Promozione Sociale.	
	Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente	
	Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale,	
	nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.	
	Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il	
	ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.	
	Art. 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richie-	
	sta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo	
	impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare	
	gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi	
	dell'Associazione.	
	In caso di domanda di ammissione a socio presentate da	
	minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'e-	
	sercente la responsabilità genitoriale.	
	In caso di domanda di ammissione a socio da parte di per-	
	sone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà	
	essere sottoscritta dal legale rappresentante.	
	Art. 7	
	È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi compo-	
	nenti da esso espressamente delegati, esaminare ed espri-	

	mersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.	
	All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel Libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.	
	Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel Libro degli associati.	
	Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.	
	Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.	
	Art. 8	
	La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.	

	Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:	
	- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;	
	- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;	
	- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;	
	- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'Associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;	
	- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;	
	- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle	

	attività e nella frequentazione della sede;	
	- dovere di concorrere alle spese generali dell'Associazione	
	attraverso il versamento del contributo annuale e di corri-	
	spondere quanto deliberato per la partecipazione a specifi-	
	che iniziative. La quota associativa potrà essere quantifica-	
	ta annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è	
	in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.	
	Art. 9	
	La qualifica di associato si perde per:	
	- recesso,	
	- radiazione,	
	- esclusione per morosità,	
	- morte o estinzione della persona giuridica o Ente.	
	Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui vie-	
	ne comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede	
	quindi ad annotarlo sul Libro degli associati.	
	La radiazione sarà proposta dal Consiglio Direttivo, con parere	
	dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:	
	- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi dell'Associazione;	
	- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi	
	dell'Associazione;	
	- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi dan-	
	ni, anche morali, all'Associazione;	

	e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.	
	La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.	
	La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.	
	Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul Libro degli associati.	
	I soci receduti, radiati, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.	
	Art. 10	
	Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:	
	- violazione delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti o delle Deliberazioni degli organi associativi;	
	denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi,	

	dei suoi associati;	
	adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualun-	
	que modo al buon andamento dell'Associazione;	
	produzione di gravi disordini durante le assemblee;	
	- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, docu-	
	menti od altro di proprietà dell'Associazione;	
	adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei	
	ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali	
	all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua perti-	
	nenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere	
	risarcito.	
	Art. 11	
	Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esau-	
	stivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti	
	a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci	
	durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.	
	L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento	
	delle sue attività da:	
	- quote associative;	
	- contributi associativi;	
	- cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo	
	svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte	
	in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle	
	finalità istituzionali;	
	- interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di	

	Credito;	
	- elargizioni e donazioni;	
	- erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;	
	- entrate da convenzioni;	
	- erogazioni liberali dei soci e di terzi;	
	- entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozio-	
	nali;	
	- rendite patrimoniali;	
	- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di	
	Terzo Settore.	
	Art. 12	
	L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.	
	Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato se-	
	condo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi	
	di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.	
	In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse	
	generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e	
	strumentale delle stesse.	
	Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro	
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata neces-	
	sità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio.	
	Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associa-	
	zione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea,	

	affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante email unitamente alla convocazione dell'Assemblea.	
	L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.	
	Art. 13	
	È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.	
	Art. 14	
	Sono organi dell'Associazione:	
	l'Assemblea degli associati;	
	il Consiglio Direttivo;	
	il Presidente.	
	Art. 15	
	L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed	

	è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.	
	Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola	
	con il versamento della quota associativa dell'anno in cor-	
	so dalla data di loro ammissione; ai minorenni può essere	
	chiesto un voto consultivo.	
	Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da	
	un altro associato con delega scritta. Ogni associato non	
	può ricevere più di tre deleghe.	
	Art. 16	
	L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indi-	
	irizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:	
	- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;	
	- elegge, previa determinazione del numero per il mandato	
	successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta	
	eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli	
	componenti;	
	- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componen-	
	ti dell'organo di controllo dell'Associazione;	
	- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto	
	incaricato della Revisione legale dei conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	- approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Rego-	
	lamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire	

	la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazio-	
	ne purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;	
	- delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;	
	- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di	
	nuovi associati;	
	- delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'in-	
	terno del medesimo Comune;	
	- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a nor-	
	ma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 17	
	L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, pre-	
	via delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno	
	entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale per l'approvazione del bilancio.	
	L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio	
	Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da alme-	
	no un decimo degli associati.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata	
	entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Sta-	
	tuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione.	
	Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti gior-	
	ni prima della data fissata per la riunione mediante affis-	

	sione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi	
	operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera	
	semplice, email, messaggeria telefonica e/o fax. La convo-	
	cazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede o altrove), la data e l'orario della prima e della even-	
	tuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno	
	diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazio-	
	ne saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano	
	di persona o per delega tutti gli associati.	
	L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presie-	
	dute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato	
	eletto dai presenti.	
	Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera	
	abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o	
	che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo	
	dei partecipanti.	
	Vige il principio di una testa, un voto.	
	La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assem-	
	blea.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Art. 18	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-	
	vocazione quando sia presente o rappresentata almeno la	

	metà più uno degli associati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida-	
	mente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi	
	diritto di voto intervenuti o rappresentati.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quan-	
	do siano approvate con il voto favorevole della maggioran-	
	za dei presenti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità i componenti del Con-	
	siglio Direttivo non hanno voto.	
	Art. 19	
	La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associa-	
	zione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché	
	quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e tra-	
	sformazione, devono essere assunte con il voto favorevole	
	di almeno i tre quarti degli associati.	
	La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve esse-	
	re adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di	
	almeno la metà più uno degli associati.	
	Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statu-	
	tarie sono adottate con la partecipazione di almeno un ter-	
	zo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e	
	approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.	
	Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il	
	quorum costitutivo, è possibile indire una terza convoca-	

zione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

	Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non	
	procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare	
	l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il	
	reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti o comun-	
	que, se viene meno la maggioranza dei componenti origi-	
	nariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo	
	decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro	
	20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un	
	nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti di-	
	versi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.	
	Art. 22	
	Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il	
	Vicepresidente.	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a	
	titolo esemplificativo, al Consiglio:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;	
	- predisporre il bilancio;	
	- deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare	
	tale funzione a uno o più dei propri membri;	
	- deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre	
	i provvedimenti di radiazione degli associati;	
	- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli	
	associati;	

	- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione assembleare, incluso quello per la defini-	
	zione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;	
	- individuare le attività diverse da svolgere in conformità	
	agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli	
	associati;	
	- delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti ine-	
	renti all'attività sociale;	
	- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori	
	di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazio-	
	ne;	
	- deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta ammini-	
	strazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea	
	degli associati, ivi compresa la determinazione della quota asso-	
	ciativa annuale e la modalità del suo versamento;	
	- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.	
	Art. 23	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua	
	assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro	
	più anziano di età.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diret-	
	ta a ciascun componente da spedirsi, anche per email, non meno	
	di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o	
	in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su	
	richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.	

	In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.	
	Art. 24	
	Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.	
	I Verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.	
	Art. 25	
	Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.	
	Art. 26	
	Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di	

	presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associa-	
	ti, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio	
	Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione	
	con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti	
	l'ordinaria amministrazione.	
	Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazio-	
	ne di fronte a terzi ed in giudizio.	
	In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimen-	
	to le sue funzioni spettano al Vicepresidente.	
	In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni,	
	spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Con-	
	siglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa	
	ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.	
	Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consi-	
	glio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chie-	
	dendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'a-	
	dunanza immediatamente successiva.	
	Art. 27	
	Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e	
	Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere	
	assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività	
	dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annua-	
	li. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizio-	
	ne dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei	
	documenti dovrà farsi carico delle relative spese.	

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa inoltre riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.

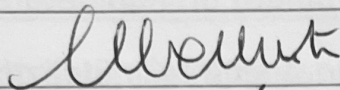
Allegato B) al verbale dell'assemblea straordinaria

del 14/06/2024

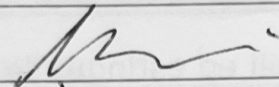
Registro presenze all'assemblea straordinaria del

14/06/2024

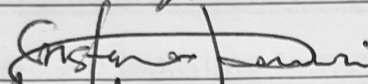
Monica Malverti



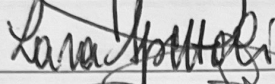
Mouhammad Ali Tartoussi



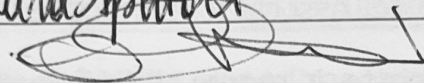
Cristina Lamieri



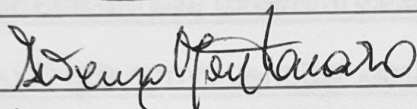
Lara Spettoli



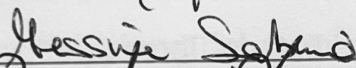
Monia Mantovani



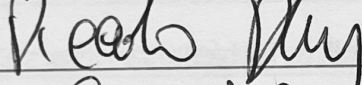
Ivana Montanaro



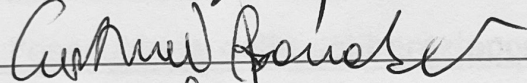
Sabrina Messina



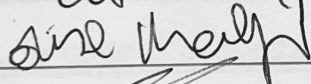
Alba Piccolo



Cristina Barnabé



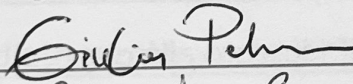
Elisa Malaguti



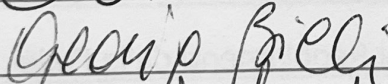
Ivano Mazzoli



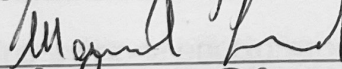
Giulia Petrone



Gloria Billi



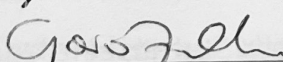
Manuela Gnudi



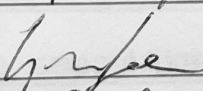
Francesco Ardiri



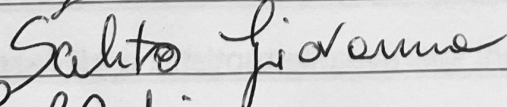
Gaia Faldella



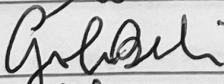
Gaia Graziani



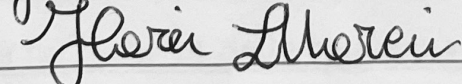
Giovanna Salato



Giulia Boselli



Ilaria Lipparini



Loredana Scozzari	<i>Scozzari Loredana</i>
Maria Teresa Garcia Davila	<i>Garcia Davila</i>
Michele Bolelli	<i>Bolelli</i>
Noemi Giambanco	<i>Giambanco</i>
Paola Acquisti	<i>Acquisti</i>
Samanta Franchi	<i>Franchi</i>
Sara Malaguti	<i>Malaguti</i>
Sigal Chameides	<i>Chameides</i>
Simona Montevecchi	<i>Montevecchi</i>
Stefania Calzolari	<i>Calzolari</i>
Valentina Esposito	<i>Esposito</i>



AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA

17 GIU. 2024

Atto Registrato il 17 GIU. 2024 al N° 796 Sc. 3

Liquidati euro ESENTE
(ESENTE euro)

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso